

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 963)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 1973

Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato  
in dipendenza di terremoti

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di agevolare la cessione in proprietà degli alloggi costruiti a carico dello Stato, sino alla data del 31 dicembre 1945, in conseguenza di terremoti, la legge 30 marzo 1965, n. 225, dispone che quegli alloggi fossero ceduti in proprietà a coloro che li abitavano alla data di entrata in vigore della legge stessa e che ne avessero fatto richiesta entro il 31 dicembre 1966, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La cessione in proprietà degli alloggi per terremotati costruiti dopo la citata data del 31 dicembre 1945 è rimasta, pertanto, soggetta alle disposizioni stabilite dal predetto testo unico che, fra l'altro, all'articolo 255, prevede l'assegnazione in proprietà soltanto a favore di coloro che posseggano la qualifica di terremotato e che siano iscritti negli elenchi degli aventi titolo.

Al riguardo si osserva che la predetta qualifica attualmente è posseduta da ben pochi occupanti e che il numero di questi ultimi non può subire variazioni in aumento in

quanto il termine fissato dalla legge 17 dicembre 1953, n. 937, per l'aggiornamento degli elenchi predetti è scaduto il 14 gennaio 1955, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di proroga.

Perciò, considerate le difficoltà esistenti per l'assegnazione in proprietà dei citati alloggi e sulla base degli intenti perseguiti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, si è ritenuto opportuno presentare il seguente disegno di legge per rendere possibile la sollecita assegnazione degli alloggi per terremotati costruiti dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1961, mediante il superamento della disciplina dettata in materia dal testo unico del 1938.

In merito ai singoli articoli del disegno di legge si fa presente:

*Articolo 1.* — Esso ricalca gli articoli 1 e 2 della legge 30 marzo 1965, n. 225, essendo analoghi gli scopi che il presente disegno di legge si propone.

La validità entro un anno dall'entrata in vigore della legge, prescritta per la presentazione delle domande, si ritiene consenta sufficiente lasso di tempo.

*Articolo 2.* — Tale articolo — che riproduce sostanzialmente l'articolo 5 della citata legge 30 marzo 1965, n. 225 — si propone lo scopo di evitare che lo Stato conservi ulteriormente la proprietà degli alloggi per terremotati costruiti sino alla data del 31 dicembre 1961 per i quali non sia eventualmente presentata nei termini la domanda di riscatto di cui al precedente articolo 1.

*Articolo 3.* — Riguarda i criteri in base ai quali si deve procedere alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, nonchè gli organi preposti alla determinazione del prezzo stesso.

Nella formulazione di detti criteri si è cercato da una parte di adeguare il suddetto prezzo a quello attuato per la cessione degli alloggi di cui alla citata legge 30 marzo 1965, n. 225, e dall'altra rendere più spedite le

operazioni preliminari alla stipulazione dei contratti di vendita degli alloggi.

A seguito della legge n. 225, fu adottato, di massima, il seguente criterio:

a) prendere come base di partenza il valore venale dell'alloggio determinato dall'Ufficio tecnico erariale alla data di presentazione della domanda, sui dati forniti dall'Ufficio del genio civile;

b) sul valore predetto, operare una prima riduzione del 30 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente come capo famiglia titolare;

c) applicare al risultato di dette operazioni un coefficiente medio di adeguamento tale che il prezzo complessivo non superi il 50 per cento del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

Si è pertanto proposto che il prezzo di cessione degli alloggi ora presi in considerazione sia dato al valore venale degli alloggi stessi, ridotto del 40 per cento per ogni anno di effettiva occupazione di essi da parte del richiedente come capo famiglia titolare. Il valore venale sarà determinato dall'Ufficio tecnico erariale alla data di attuazione della legge, sui dati forniti dall'Ufficio del genio civile competente per territorio a cui la domanda sarà stata presentata.

La disposizione che l'Ufficio tecnico erariale fissi il prezzo degli alloggi al momento dell'entrata in vigore della presente legge snellisce, ovviamente, la procedura.

In tal modo, le operazioni preliminari alla stipulazione dei contratti di vendita degli alloggi potranno essere svolte con speditezza ed i prezzi di cessione, tenuto conto degli anni di occupazione media degli alloggi stessi da parte degli interessati, si aggireranno attorno al 55 per cento del valore venale. La maggiorazione del prezzo, rispetto a quello mediamente applicato per gli alloggi venduti in base alla citata legge n. 225, appare equa, in quanto gli immobili attualmente in questione sono meno vetusti.

L'ultimo comma dell'articolo si riallaccia a quanto contemplato nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

*Articolo 4.* — Tale articolo contiene l'indicazione dei soggetti che procederanno alla stipulazione e all'approvazione dei contratti per la cessione in proprietà degli alloggi in questione (rispettivamente, gli enti gestori degli alloggi medesimi e i provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio).

*Articolo 5.* — È identico — salvo la data di decorrenza citata nell'articolo 5 — all'articolo 6 della legge 30 marzo 1965, n. 225.

*Articolo 6.* — Tale articolo, che ha il medesimo contenuto dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1965, n. 225, è diretto ad uniformare la disciplina di cui al presente disegno di legge ad alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, quali risultano modificate per effetto della legge 27 aprile 1962, n. 231, e precisamente:

*a)* agli articoli 7 e 8, i quali stabiliscono le modalità inerenti al ricorso contro la determinazione del prezzo, affidandone la competenza alle apposite Commissioni regionali;

*b)* all'articolo 13, che stabilisce la possibilità di chiedere la cessazione di servitù, vincoli, eccetera, gravanti sull'alloggio;

*c)* all'articolo 14, modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 665, che prevede la possibilità di inoltrare ricorsi avverso le assegnazioni alle Commissioni regionali di cui sopra;

*d)* all'articolo 16, il quale disciplina la facoltà di alienare e di affittare l'alloggio;

*e)* all'articolo 17, che sancisce il divieto di ottenere, in affitto o in proprietà, altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato oppure con il suo contributo o concorso;

*f)* al primo e secondo comma dell'articolo 18, quali risultano sostituiti dall'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, relativi all'amministrazione degli alloggi;

*g)* all'articolo 19, che prevede le modalità di vendita di eventuali locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione;

*h)* all'articolo 24, relativo alle agevolazioni tributarie inerenti all'acquisto degli alloggi.

In proposito va fatto presente che vi è una sostanziale identità tra la situazione regolata dalla legge 30 marzo 1965, n. 225, e quella di cui al disegno di legge in esame e perciò è opportuno che vi sia un identico trattamento normativo e fiscale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati nel periodo dal 1° gennaio 1946 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che vi abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Le domande per l'assegnazione in proprietà dei predetti alloggi debbono essere presentate agli ingegneri capo degli Uffici del genio civile competenti per territorio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Gli alloggi di cui al precedente articolo 1, per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ivi prevista, saranno trasferiti in proprietà a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici all'Istituto autonomo per le case popolari, competente per territorio.

I criteri per la determinazione del prezzo di vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

## Art. 3.

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi ridotti del 40 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente come capo famiglia titolare.

Il valore venale è determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dall'in-

gegnere capo del locale Ufficio del genio civile.

Per gli alloggi costruiti con i proventi delle addizionali a favore dei terremotati il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20 per cento, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.

#### Art. 4.

I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge sono stipulati dagli enti gestori, a nome e per conto dello Stato, o dagli enti proprietari, e approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

#### Art. 5.

Gli assegnatari degli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, come previsto dal precedente articolo 2, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.